

STATUTO
ASSOCIAZIONE COSE DA FEMMINUCCE APS

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata **COSE DA FEMMINUCCE – Associazione di Promozione Sociale**, in breve **COSE DA FEMMINUCCE APS** (di seguito l'Associazione).

L'Associazione è **apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro**, e si riconosce nei principi di **uguaglianza, inclusione, autodeterminazione e libertà espressiva**.

L'uso del **femminile sovraesteso** nel presente Statuto rappresenta una scelta politica e culturale volta a valorizzare la prospettiva e la voce femminile, storicamente marginalizzata nel linguaggio. Tale scelta **non comporta esclusione di alcuna persona**: l'Associazione è **aperta e felice di accogliere socie e soci di ogni genere e identità**, nella convinzione che la pluralità sia fonte di ricchezza e dialogo.

Il nome "Cose da Femminucce" è scelto in modo consapevole e simbolico: un'espressione un tempo usata per sminuire, qui viene **riproposta come gesto di forza e orgoglio**, per valorizzare la cultura, la creatività e la competenza manuale e artistica considerate da sempre "femminili", e per restituire al loro pieno valore umano e sociale.

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ravenna.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la promozione e la diffusione della cultura artistica, artigianale e creativa in ogni sua forma, quale strumento di espressione, partecipazione e benessere collettivo.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere e valorizzare tutte le arti, con particolare attenzione alle arti tessili e manuali (uncinetto, maglia, ricamo, cucito, tessitura, patchwork, macramè, filatura, tintura naturale, upcycling e artigianato sostenibile);
- sostenere le arti visive, performative, decorative, letterarie e digitali, favorendo il dialogo tra tradizione e contemporaneità;
- creare spazi di condivisione, confronto e formazione, organizzando corsi, laboratori, mostre, fiere, festival, eventi e attività culturali;

- incoraggiare la collaborazione tra artiste, artisti, artigiane, artigiani, scuole, enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni culturali;
- promuovere la cultura dell'inclusione, dell'uguaglianza di genere, dell'empowerment femminile e del riconoscimento del lavoro artistico e manuale;
- valorizzare le pratiche sostenibili e il riuso creativo come espressione di responsabilità sociale e ambientale;
- preservare e trasmettere i saperi artigianali tradizionali come patrimonio culturale condiviso.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare:

lett. i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

lett. k) – organizzazione e gestione di attività educative e formative;

lett. d) – educazione, istruzione e formazione professionale di interesse sociale con finalità culturale e artistica;

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le sostenitrici e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro le volontarie che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle proprie associate, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontaria è incompatibile con quella di lavoratrice subordinata o autonoma. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi le volontarie di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 - SOCIE

Il numero delle socie è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere socie dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Possono essere altresì socie le persone giuridiche senza scopo di lucro o economico a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socia dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socia presentata da una minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

In caso di domande di ammissione a socia presentata da persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle socie, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessata. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessata entro 60 giorni; quest'ultima, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea delle socie, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socia, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro delle socie dopo che le stesse avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare una o più consigliere all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui la consigliera delegata dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

Le socie hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socia purché iscritta nel libro soci da almeno un mese, inoltre, ha diritto a:

- esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per le socie minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale. Per i soci persone giuridiche, il diritto di votare in Assemblea è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo. Le associate minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidate a una carica elettiva dell'Associazione. Per i soci persone giuridiche il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Le socie hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, registro delle volontarie), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Le socie sono tenute alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere alla socia la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DELLE SOCIE

Le socie sono tenute:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIA - SANZIONI

La qualità di socia si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per morte.

Il recesso deve essere comunicato all'Associazione in forma scritta mediante l'apposito modulo predisposto, con contestuale restituzione della tessera sociale; esso ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione e viene annotato dal Consiglio Direttivo nel libro socie.

La quota associativa deve essere versata entro quattro mesi dalla scadenza della tessera. Scaduto tale termine, alle socie inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l'invito a provvedere al pagamento entro ulteriori trenta giorni e l'avvertenza che il mancato versamento

termine comporta la decadenza dalla qualifica di socia. La decadenza è annotata dal Consiglio Direttivo nel libro socie.

L'esclusione delle socie è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è immediatamente efficace. Costituiscono motivi di esclusione il comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, le violazioni dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni interne, nonché ogni condotta dannosa per l'immagine o i valori dell'Associazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto gli addebiti alla socia, la quale ha facoltà di replicare. La socia esclusa può presentare ricorso alla prima Assemblea delle socie che sarà convocata, fermo restando che il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

In relazione alla gravità dei fatti contestati, il Consiglio Direttivo può irrogare sanzioni quali il richiamo scritto, la sospensione della tessera sociale o l'esclusione.

La socia receduta, decaduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili. La perdita della qualifica di socia comporta automaticamente la decadenza da ogni eventuale carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Socie, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività di interesse generale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- contributi da privati;
- entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 300.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione alle socie, alle lavoratrici e collaboratrici, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea delle Socie;
2. Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. La Presidente;

Art. 15 - ASSEMBLEA DELLE SOCIE

L'Assemblea delle Socie è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo delle socie dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% delle socie in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambe da altro membro dell'organo direttivo scelto dalle presenti.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno delle socie aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero delle presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle intervenute all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti delle socie aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza delle presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza delle socie aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi delle presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le socie iscritte nel libro soci da almeno un mese ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Nel caso di socie minorenni il diritto di voto attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale. Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Ciascuna socia ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altra socia mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna socia può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 socie.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socia in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità della socia che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dalla Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza delle socie con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto il verbale, sottoscritto dalla Segretaria o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, conservato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero delle componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuove associate;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione delle socie
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di n. 3 (tre) ed un massimo di n. 7 (sette) elette in maggioranza tra le socie.

Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le componenti del Consiglio Direttivo sono elette dall'Assemblea. L'Assemblea delle Socie è chiamata ad eleggere le componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre socie non candidate alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza delle aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di una o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando le prime delle non elette in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea delle associate immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea delle Socie, cui spetterà eleggere le sostitute per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza delle componenti, quelle rimaste in carica debbono convocare l'Assemblea delle Socie perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dalla Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 delle componenti del Consiglio Direttivo. La Presidente è tenuta a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente; in assenza di entrambe, è presieduto da altra Consiglieria individuata tra le presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno delle sue componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta delle presenti.

È ammessa inoltre lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità della componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota a distanza.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dalla Segretaria o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, conservato dal medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- La Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, una deve essere Vicaria del Presidente);
- La Tesoriera;
- La Segretaria;
- Le Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più delle sue componenti), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di una nuova socia, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro socie;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione delle socie (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascuna socia;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi alle volontarie e alle socie per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletta dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

- convocare e presiedere l'Assemblea delle Socie;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con la Tesoriera.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dalla Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta alla Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione della nuova Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIA

La Segretaria coadiuva la Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro delle socie e del libro delle volontarie assicurate;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - TESORIERA

La Tesoriera, di concerto con la Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea delle Socie.

Art. 24 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità della soggetta interessata e, ove già nominata o eletta, la decadenza della medesima dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo colei che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 27 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria delle Socie validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra le non Socie, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le

obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 28 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

RAVENNA – 24/11/2025

LE SOCIE FONDATRICI

Sig.ra

Valeria

Sig.ra

Elisa

Sig.ra

Giada Sance

Sig.ra

Opule Font

Sig.ra

Catarina Ferreire Gonçalves

Sig.ra

Eleonora

Sig.ra

Valentina Tedeschi